

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

gno 1866, n° 2983, il cui esercizio fu, dalla detta legge e dalle ulteriori, affidato al Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Milano, Monte dei Paschi di Siena, Opere pie di San Paolo di Torino, Banco di Sicilia e Cassa di risparmio di Bologna, è esteso a tutti gli istituti di credito autorizzati del regno.

Art. 2.

Le operazioni di credito fondiario per quei stabilimenti e istituti che avessero sedi e succursali in altre provincie o città oltre quella ove è la sede principale dell'istituto, dovranno iniziarsi e portarsi a termine nei luoghi ove sono istituiti le sedi e succursali.

La emissione però delle cartelle fondiarie resta affidata alla sede centrale.

Art. 3.

I beni da assoggettarsi ad ipoteca, che non fossero cadastati geometricamente, potranno esserlo a richiesta dei proprietari ed a loro spese.

Questa operazione sarà eseguita dall'agente locale delle imposte, col concorso dell'ispettore del circolo, con norme da stabilirsi da un regolamento che sarà pubblicato entro tre mesi dalla data della presente legge, inteso il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Gli istituti di credito autorizzati dovranno ricevere come seconda o terza firma, a seconda delle loro regole statutarie, le cartelle fondiarie, tanto presso tutte le sedi centrali che le secondarie e succursali di ciascun istituto.

Art. 5.

Le casse di risparmio del regno, le associazioni di previdenza o di mutuo soccorso, i capitali dei minori e delle altre persone o enti soggetti a tutela e metà del fondo di riserva degli istituti di credito, dovranno essere invertiti in cartelle fondiarie.

Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 14 agosto 1866, alle quali non viene con la presente derogato.

Art. 7.

La presente andrà in vigore col 1° febbraio dell'anno 1878. »

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, si fisserà, d'accordo, il giorno in cui l'onorevole Vollarò potrà svolgere la sua proposta di legge.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO PIZZOLANTE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ci annunzia con una sua lettera d'ieri la morte dell'onorevole Pizzolante, avvenuta l'11 corrente a Lecce.

Antonio Pizzolante nacque il 3 dicembre 1825, a Ruffano, Terra d'Otranto. Fece i suoi studi in Napoli e si distinse fra gli allievi di Alberto Savarese, maestro, anzi vero luminaire dell'antico diritto italiano.

Il Pizzolante insegnò diritto civile nel collegio universitario di Lecce, e privatamente ai giovani, che con amore lo chiedevano, diritto costituzionale e civile.

Giudice nei tribunali di Taranto e di Lecce, si dimise volontariamente dall'onorato ufficio per non subire pressioni che contrastavano alla rettitudine della sua coscienza. (*Bene!*)

Ricco di fortuna; uomo di carattere indipendente; integerrimo sempre, come magistrato e come cittadino; affettuoso amico, leale, sobrio, pareva un romano antico!

Fu consigliere provinciale, ed appartenne a quella generazione di patrioti che prepararono il movimento del 1860. L'onorevole Pizzolante fu deputato per Manduria, nella 12^a e 13^a Legislatura.

Dopo aver ricordato alla Camera la dolorosa perdita da noi fatta, dichiaro vacante il collegio da me indicato. (*Benissimo!*)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Giunta per le elezioni sul risultato della inchiesta giudiziaria, ordinata dalla Camera, sulla elezione del collegio di Francavilla.

Se ne dà lettura.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Collegio di Francavilla.

« La Giunta, ecc.

« Visti gli atti della elezione del collegio di Francavilla, in persona dell'onorevole Perroni Ludovico;

« Lette le proteste inserite nei processi verbali, non che quelle presentate posteriormente alla Presidenza della Camera;

« Esaminati gli atti dell'inchiesta giudiziaria ordinata dalla Camera intorno all'elezione suddetta ed eseguita dal consigliere di appello di Messina, signor Mascitelli;

« Considerando che da essi non risultano provate le accuse di corruzione e di pressioni attribuite dai reclamanti ai partigiani della candidatura Perroni, e che non ostante vi sieno dichiarazioni di alcuni testimoni che accennano alle stesse, ve ne sono altre che le smentiscono;

« Considerato inoltre che pel metodo e pel luogo dove l'inchiesta giudiziaria si è fatta, le dichiara-